



RIFORMA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE

Un futuro di classi sovraffollate e di norme sulla sicurezza violate



Aiutatemi a far capire agli allievi che è importante rispettare le norme, fare i compiti, non disturbare lo svolgimento della lezione, non usare cellulari in aula, nel momento in cui l'aula è stata trasformata illegalmente in un recinto.

di Giuseppe Sau Zanichelli

Non è facile gestire classi, per esempio di prima superiore, che possono raggiungere anche il numero di 33 alunni (limite in deroga previsto dal DPR 81/09) considerando che i ragazzi sono sempre meno abituati ad un normale rispetto di regole basilari che permetterebbero un'azione didattica-educativa, se non efficace, quantomeno dignitosa. Gli allievi imparano presto quali siano i loro diritti ed i loro "privilegi" cui docenti e Dirigenti scolastici devono essere sensibili per "catturare" e coccolare l'utenza nella spietata concorrenza del supermarket delle offerte formative dei vari Istituti. Appaiono, anche per questo motivo, sempre meno avvezzi ad imparare e declinare nel quotidiano i loro elementari doveri scolastici.

Come posso, però, pretendere il rispetto delle regole da parte dei miei 30 allievi di IV ginnasio (31 ad inizio d'anno), tra cui un disabile motorio, stipati in un'aula inadatta non in un ignoto paese del profondo Sud, ma a Vercelli, quando le leggi sulla sicurezza prevederebbero 1,96 metri quadrati per alunno e comunque una capienza massima di 26 persone e quando un decreto (norma di rango inferiore rispetto ad una legge) non solo invita ad infrangere le norme sulla sicurezza, ma permette che si formino classi come quella in cui insegno, nonostante "le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e moti-

vata la necessità di tale consistenza numerica" e lo stesso Decreto sugli organici raccomandi il rispetto di tale limite in presenza di grave disabilità?

Aiutatemi a far capire agli allievi che è importante rispettare le norme, fare i compiti, non disturbare lo svolgimento della lezione, non usare cellulari in aula, nel momento in cui l'aula è stata trasformata illegalmente in un recinto con spazi vitali assai limitati e quando l'esempio di mancato rispetto delle regole arriva dalla medesima istituzione che dovrebbe benevolmente accoglierli e formarli.

C'è anche la ciliegina sulla torta. I miei allievi hanno scelto un indirizzo in cui si insegna Matematica ed Informatica, ma l'aula di informatica ha 12 postazioni di PC: possiamo arrivare a 2 studenti per computer, ma 3 non ci possono fisicamente stare. Nel pensiero di molti i docenti sono categoria privilegiata, che lavora poco e si lamenta troppo. Perché qualcosa cambi in meglio ormai l'unica speranza è che anche l'"utenza" (pessimo termine per indicare allievi e genitori...) si renda conto delle condizioni in cui siamo costretti ad operare e dei diritti che sono negati non tanto alla nostra categoria, ma soprattutto a loro, studenti e genitori, sperando che qualcuno creda ancora nel ruolo culturale e formativo della scuola. Iniziamo intanto ad invitare il Ministro Gelmini a considerare seriamente l'ipotesi di iscrivere, tra 5 o 6 anni, sua figlia Emma alla scuola pubblica...

Negli organi collegiali della scuola che hanno compiti di valutazione (consigli di classe e commissioni d'esame) il voto non è una "variabile": tutti i componenti hanno diritto al voto, e ad un solo voto, indipendentemente dal numero e dal "peso" delle materie rappresentate, per il semplice fatto che fanno parte dell'organo. La delibera di un consiglio di classe ha un carattere squisitamente collegiale: non è l'accettazione pura e semplice delle proposte formulate dal professore della materia, ma tutti i componenti sono chiamati a portare il loro contributo di riflessione, valutazione, giudizio, proposta.

In altri termini, è da ritenersi che chiunque faccia parte di diritto di un organo deliberante non possa non partecipare, di diritto e a pieno titolo, alle sue deliberazioni. A meno che la portata della sua partecipazione non venga limitata da una specifica disposizione di legge. Che ne caso di specie non esiste. Vedasi il D.P.R. 122 del 22 giugno 2009 che all'art. 2 comma 5, elencando le situazioni di docenti che, in sede di sedute del consiglio di classe convocate per la valutazione degli alunni, non "votano" per l'attribuzione del voto o per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva, non include il docente cui sia stato assegnato il solo insegnamento di approfondimento.

Seconda questione

Viceversa i docenti che, nell'ambito del POF della scuola, prestano insegnamento in attività laboratoriali, ancorché riconducibili alle discipline di cui al quadro orario definito nell'art. 5 comma 5 del citato D.P.R. 89/2009, non sono tenuti a partecipare alle sedute dei Consigli delle classi frequentate dagli alunni da loro seguiti nelle predette attività laboratoriali: ciò in quanto le attività laboratoriali non sono incluse nel "quadro orario settimanale e annuale delle discipline" di cui al D.P.R. 89/2009, art. 5 comma 5

Tali docenti, analogamente al "personale docente esterno e gli esterni di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa" di cui all'art. 2 comma 5 del D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, forniranno "preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il

profitto raggiunto da ciascun alunno".

► **Come si deve intendere l'art.6 del DPR n. 122 giugno 2009?**

La valutazione non inferiore a sei decimi deve prendere in considerazione le sole prove oggettive o può derivare anche da una valutazione diversa effettuata da parte del consiglio di classe?

L'art. 6 comma 1 del DPR 122/2009, citato nel quesito, stabilisce che ai fini dell'ammissione degli studenti all'esame di Stato del II ciclo di istruzione sia necessario il conseguimento del voto "sei" in ciascuna disciplina del corso di studi.

Tale disposizione, che riprende una precedente norma introdotta con D.L. 137/2008 ma non successivamente convertita in legge, si applica per la prima volta nel corrente anno scolastico, in sostituzione della disposizione di cui al D.M. 42/2007 che aveva imposto l'obbligo dell'ammissione agli esami alla condizione del conseguimento del "sei" non già in ciascuna disciplina ma solo nella media dei voti.

E' inevitabile che l'applicazione della nuova norma sia destinata ad incontrare non poche difficoltà relativamente all'ammissione agli esami di studenti che non conseguano autonomamente la sufficienza piena nella totalità delle discipline.

Orbene, dal punto di vista dei "poteri" consolidati conferiti al Consiglio di classe in materia di valutazione degli studenti si ritiene che nulla viene modificato dal D.P.R. 122.

Pertanto, il voto proposto dai singoli docenti in sede di scrutinio di ammissione dovrà scaturire dai risultati dell'apprendimento, accertati durante l'intero anno scolastico attraverso un congruo numero di prove (secondo le modalità e le tipologie che dovrebbero essere concordate nei dipartimenti delle discipline), nonché da ogni altro elemento utile alla valutazione finale.

Tale proposta, dovrà essere ratificata o modificata dal CdC con adeguata motivazione sulla base degli elementi di valutazione di cui il CdC medesimo dispone relativamente ad ogni studente.

Resta fermo il principio, in ogni caso, che ai fini dell'ammissione è indispensabile l'attribuzione del voto "sei" in ciascuna disciplina del corso di studi.